

~~STATUTO~~ NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

AMI srl - Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara società a responsabilità limitata

in attuazione degli articoli 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008 n. 10, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 14 comma 32 D.L. 78/2010 e per le finalità di cui alla L.R. 30 del 1998 e ss.mm.ii.

Titolo I - Denominazione, soci, oggetto, sede, durata

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara srl", in forma abbreviata "AMI Ferrara s.r.l", tra la Provincia di Ferrara ed il Comune di Ferrara.

La costituzione avviene mediante trasformazione di AMI Consorzio già costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

Art. 2

Soci

Le quote della società dovranno essere possedute esclusivamente dalla Provincia di Ferrara, dal Comune di Ferrara e/o da Enti e Società da questi totalmente controllati.

Art. 3

Oggetto sociale

La società assume le funzioni di Agenzia per la Mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale n. 30/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed opera sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000.

La società ha come finalità:

- a) la promozione del trasporto pubblico locale (TPL) e della mobilità in generale al fine di coniugare le esigenze di mobilità del cittadino con le esigenze di una maggior vivibilità ambientale;
- b) l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l'attività di regolazione e

vigilanza, relativamente al servizio di trasporto pubblico locale autofilotranviario, ad esclusione delle funzioni di programmazione e gestione del servizio medesimo.

A tal fine la società ispira la propria attività ai principi della mobilità sostenibile, collaborando in ciò con le politiche della Regione, della Provincia e dei Comuni.

La società ha pertanto le seguenti competenze e attività, ai sensi dell'art. 19 LR 30/98 smi:

a) l'esercizio delle funzioni relativamente all'organizzazione e all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale autofilotranviario, ivi compreso il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio e i rapporti contrattuali con il/i gestore/i dei servizi;

b) interviene negli Accordi di programma con la RER e nei contratti di servizio in relazione alle specifiche funzioni attribuite;

c) l'adozione di ogni atto concessionario e autorizzativo concernente i servizi di TPL del bacino di Ferrara, ivi compresi le immissioni in linea e le dismissioni degli autobus funzionali al servizio di TPL;

d) la definizione della rete di esercizio del TPL autofilotranviario sulla base delle indicazioni dei soci e delle esigenze delle cittadinanze;

e) l'approvazione del sistema e dei livelli tariffari di bacino relativi ai servizi di trasporto pubblico con riferimento e in accordo ai sistemi regionali adottati;

f) la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile;

g) la collaborazione, nelle forme e modalità possibili, con gli enti locali nell'ambito delle problematiche relative alla mobilità ferroviaria all'interno delle reciproche competenze;

h) la progettazione, la promozione, l'organizzazione e l'eventuale gestione di servizi di mobilità ciclabile anche con riferimento alle

politiche e ai progetti regionali adottati e in accordo con i competenti uffici degli enti locali, promuovendo altresì studi, ricerche e iniziative di sensibilizzazione sulla mobilità ciclabile;

i) la gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo anche ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

j) la gestione delle reti e delle dotazioni patrimoniali finalizzati al trasporto pubblico locale e alla mobilità, di proprietà o comunque ad altro titolo nella disponibilità della società medesima;

k) l'adozione di atti ed il rilascio di autorizzazioni e concessioni per i servizi di granturismo interessanti il bacino di Ferrara;

l) la tenuta del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della legge 11 agosto 2003 n. 218 e il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta attività;

m) l'elaborazione di studi e ricerche concernenti la mobilità, quali ad esempio: piani di bacino, piani urbani della mobilità, piani urbani del traffico, studi di fattibilità ed analisi di nuovi interventi di mobilità e/o infrastrutturali a beneficio di una migliore mobilità di persone e merci;

n) la partecipazione a programmi e progetti europei sulle tematiche di propria competenza;

o) lo svolgimento di ogni funzione ed attività, complementare alla mobilità, assegnata in base a specifica convenzione, con l'esclusione della programmazione e della gestione dei servizi autofilotranviari nel rispetto delle disposizioni di legge e di atto di indirizzo regionale.

In relazione all'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni di compravendita, di credito e di locazione direttamente e/o indirettamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, così come prestare avalli, fidejussioni od altre forme di garanzia anche a

favore di terzi, persone od enti, nonché assumere, concedere e/o gestire - nei limiti consentiti dalle leggi vigenti - partecipazioni ed interessenze di ogni tipo e genere in Società od aziende aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, stipulare con le medesime ogni tipo di contratto, anche di associazione e partecipare in consorzi od altri organismi associativi, raccogliere fondi presso i propri soci sottoforma di mutui con o senza interessi, secondo le previsioni di legge, con espressa esclusione delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 e n. 385/1993

Art. 4

Sede

La sede legale della Società è in Ferrara, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle imprese. Gli Amministratori hanno facoltà di istituire unità locali o trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta ai Soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o trasferire la sede in Comune diverso.

Art. 5

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2033 (duemilatrentatré) salvo proroga o scioglimento anticipato.

Titolo II - Capitale sociale e altre risorse finanziarie

Art. 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 5.640.502,00 (cinquemilioneisecentoquarantamilacinquecentodue virgola zero zero).

Art. 7

Aumento di capitale, conferimenti e finanziamenti

I soci decidono, mediante delibera assembleare da prendersi con le maggioranze previste dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo, l'aumento del capitale, che dovrà avvenire nel

rispetto di quanto disposto al precedente articolo 2).

Possono essere conferiti beni in natura o crediti, o comunque qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di conferimenti di beni in natura o di crediti l'esperto o la società di revisione previsti a norma dell'art. 2465 C.C. dovranno essere graditi alla società.

I soci possono effettuare finanziamenti "causa mutui" alla società, effettuare apporti a fondo perduto ovvero conferimenti in conto capitale o in conto futuro aumento capitale, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico.

Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al capitale sociale e saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Si applica in ogni caso l'art.2467 C.C.

Art. 8

Domiciliazione.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e/o del revisore, ~~se nominati~~, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal competente Registro delle Imprese.

L'indirizzo di posta elettronica, rilevante ai fini delle convocazioni e di ogni altra comunicazione societaria, dovrà essere comunicato per iscritto alla Società a cura degli interessati.

Art. 9

Emissione titoli di debito.

La società può emettere titoli di debito.

La decisione è adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci presa con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, nei limiti di cui all'art. 2412 C.C. e nell'osservanza dell'art.2483 C.C..

Art. 10

Trasferimento delle partecipazioni.

Possono essere Soci esclusivamente la Provincia di Ferrara ed il Comune di Ferrara, nonché enti e società da questi totalmente controllati.

Il socio che intenda cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo ed all'altro socio mediante lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal Registro Imprese, contenente l'indicazione della partecipazione oggetto della cessione.

Le partecipazioni sociali non possono essere cedute per atto a titolo gratuito né a titolo di permuta, né formare oggetto di pegno convenzionale o di usufrutto costituito per atto tra vivi.

Titolo III Recesso

Art. 11

Recesso

Il socio può recedere dalla società. Non sono convenute cause di recesso oltre quelle previste dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta. Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

Art. 12

Esclusioni dei soci

Non si danno specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.

Titolo IV

Organi della società

Art. 13

Decisioni dei soci - L'Assemblea

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare con metodo collegiale. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti ~~statute~~ **norme sul funzionamento della società** nonché sugli argomenti che l'amministratore unico e il socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. A tal fine l'amministratore unico ovvero il socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea già convocata fino a quattro giorni prima rispetto al giorno previsto per la convocazione.

Sono inoltre riservate alla competenza dei soci le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra l'organo amministrativo e la società.

Ha diritto di intervenire all'assemblea ogni socio non moroso che risulti dal competente Registro delle Imprese; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società.

Art. 14

Assemblea dei soci - Convocazione

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, anche fax o posta elettronica, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata a tutti i soci a cura dell'amministratore unico.

In caso di inattività o assenza dell'organo amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata dal socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

La comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro Imprese (o indirizzo e-mail comunicato) e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza e materie da trattare.

Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società. In tale delega dovrà essere indicato il nome del delegato.

Anche senza formalità per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando

sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli organi sociali.

Art. 15

Assemblea dei soci - Funzionamento

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o in caso di suo impedimento o assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e qualora il presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale e parimenti delibera con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

~~Per le decisioni in ordine alle materie indicate alle lettere e) ed f) dell'art. 16 che segue le deliberazioni sono assunte previa consultazione da parte della Provincia e di AMI degli altri Enti locali del bacino di Ferrara.~~

All'Assemblea ~~sono~~ **possono essere** invitati con diritto di tribuna gli Enti Locali della Provincia di Ferrara. ~~Al fine di informare gli Enti Locali della Provincia di Ferrara, sono inviati agli stessi, per via telematica, tutti gli atti approvati dall'Assemblea.~~

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga in audio/video conferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine, non superiore comunque a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 C.C.

Art. 16

Assemblea dei soci - competenze

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Agenzia, cui compete:

a) l'adozione delle decisioni di cui all'art. 2479 C.C. (ad eccezione della nomina e revoca dell'Amministratore Unico, prevista al seguente punto b);

b) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico e la determinazione degli indirizzi a cui l'azione dell'Amministratore Unico deve attenersi;

c) la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico, dell'Organo di controllo ~~Collegio Sindacale~~ e del revisore **legale contabile**, se nominato;

d) l'approvazione del bilancio preventivo annuale;

e) l'approvazione dei contratti di servizio e degli accordi di programma;

f) l'approvazione degli atti di cui ai punti e) e d) dell'art. 3;

g) l'approvazione di attività e funzioni assegnate all'Agenzia dai singoli soci, in base a specifica convenzione, ai sensi del punto o) dell'art. 3;

h) le modifiche alle presenti ~~Statuto sociale~~ **Norme sul funzionamento della società**;

i) l'adozione di regolamenti interni concernenti l'organizzazione aziendale e la contabilità;

j) gli altri oggetti demandati inderogabilmente

dalle leggi, dalle **presenti Norme sul funzionamento delle società** ~~statute~~ e quelli che l'amministratore unico o un terzo dei soci o ~~il Collegio Sindacale~~ **l'Organo di controllo** riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea medesima.

Art. 17

Amministratore unico

La società è amministrata da un Amministratore Unico. L' Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea al di fuori dei propri componenti tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'elezione degli organi di governo degli Enti Locali e dotate di comprovata competenza in ordine alle materie connesse alle finalità dell'Agenzia.

Si applica inoltre l'art. 2382 C.C., **nonché il D. Lgs. 39/2013.**

Non possono **comunque** essere nominati Amministratore Unico coloro che sono in lite con l'Agenzia, i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza del/dei soggetti gestori dei servizi affidati dall'Agenzia.

L'Amministratore Unico resta per un periodo di tre esercizi ai sensi dell'art. 2383 C.C e può essere rinominato.

I compensi sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili; è in ogni caso escluso corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì escluso corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 18

Amministratore Unico - competenze

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Agenzia.

L'Amministratore Unico:

a) rappresenta l'Agenzia nei rapporti con i Soci, con le pubbliche autorità, con le associazioni di rappresentanza nonché nei confronti di qualsiasi autorità amministrativa, politica e militare,

fiscale e sindacale;

b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e ne sottoscrive i relativi verbali;

c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e sull'attuazione degli indirizzi di cui al punto b) dell'art. 16;

~~d) nomina il Direttore e ne determina il trattamento economico sulla base dei contratti di lavoro dei dirigenti vigenti;~~

e d) vigila sul buon funzionamento dell'Agenzia e ~~sull'operato del Direttore;~~

f) rappresenta l'Agenzia in giudizio.

L'Amministratore Unico, ~~coadiuvato dal Direttore:~~

a) adotta gli atti per l'espletamento dei procedimenti di selezione del/dei gestori dei servizi e per l'affidamento dei servizi al/ai gestori stessi;

b) propone all'Assemblea dei soci la definizione e le eventuali variazioni della rete di servizio del trasporto pubblico locale autofilotranviario, il bilancio annuale di previsione, il bilancio di esercizio, il sistema e livello tariffario, i regolamenti di organizzazione e funzionamento aziendale, le modificazioni delle ~~Statute~~ **Norme sul funzionamento della società** per le approvazioni assembleari;

c) adotta il recepimento e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e aziendali di lavoro del personale;

d) adotta gli atti di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro del personale;

e) propone le azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

f) procede altresì alle variazioni temporanee alla rete, che si rendano necessarie per la miglior funzionalità ed alla adozione delle tariffe speciali di cui all'art. 39, comma 5 *bis*, della Legge Regionale n. 30/1998, dandone comunicazione alla prima Assemblea.

~~Art. 19~~

Direttore

~~La qualifica di Direttore è attribuita dall'Amministratore Unico per un periodo di tre~~

~~anni, rinnovabile, al dirigente con elevata e consolidata esperienza dirigenziale maturata nel settore da almeno 5 anni.~~

~~In alternativa l'individuazione della persona cui attribuire l'incarico di Direttore può avvenire mediante apposita selezione pubblica sulla base di curricula professionali ed eventuale colloqui.~~

Art. 20

Direttore – competenze

~~Il Direttore ha la responsabilità della gestione operativa dell'Agenzia ed esercita le seguenti funzioni:~~

~~a) sovrintende all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Agenzia;~~

~~b) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea secondo le direttive impartite dall'Amministratore Unico e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;~~

~~c) dirige il personale aziendale;~~

~~d) compie le attività necessarie per l'affidamento della gestione del servizio pubblico di trasporto in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo;~~

~~e) provvede agli acquisti e alle forniture di beni e servizi per il funzionamento normale ed ordinario dell'Agenzia, nell'ambito delle competenze attribuite da apposito Regolamento di contabilità e contratti;~~

~~f) effettua il controllo operativo, tecnico e gestionale sulla conduzione e sull'effettuazione del servizio da parte del/dei soggetti gestori;~~

~~g) firma i mandati di pagamento e le ricevute di incasso;~~

~~h) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza dell'Amministratore Unico, con facoltà di delega;~~

~~i) provvede a tutti gli altri compiti attribuitigli dallo Statuto o dai Regolamenti.~~

~~Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego o attività professionale al di fuori dell'Agenzia, senza l'assenso dell'Amministratore Unico, previa valutazione della natura dell'incarico e della~~

~~compatibilità con il ruolo svolto in Agenzia.~~

Art. 19

Divieto

Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 210

~~Collegio sindacale~~ **Organo di controllo e revisore**

La Società nomina un Organo di controllo e/o un revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 c.c., l'organo di controllo sarà composto da un sindaco scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, il quale esercita la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409-bis, secondo comma, c.c., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

In alternativa, l'assemblea dei soci potrà:

a) prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano esercitate da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui agli artt.2397 e seguenti del codice civile;

b) che le funzioni di controllo e/o di revisione siano esercitate separatamente, attribuendo la prima ad un organo di controllo monocratico o collegiale e/o la seconda ad un revisore o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito.

Sia il sindaco unico sia i componenti il collegio sindacale sono in ogni caso rieleleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dei membri dell'Organo di Controllo e/o

di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nei limiti e secondo i criteri determinati dalle leggi e regolamenti applicabili.

Il sindaco unico o il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. e, salva la nomina di un revisore, esercita la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 bis, secondo comma, c.c., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

E' ammessa la possibilità che le riunioni di collegio sindacale si tengano in audio/video conferenza.

La nomina dell'organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata.

Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

~~L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto di tre membri, aventi i requisiti richiesti dalla legge.~~

~~Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.~~

~~Qualora, in alternativa al Collegio sindacale, la società nomini per il controllo contabile un revisore o una società di revisione questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicheranno al Revisore o alla Società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.~~

Titolo V - Bilancio e utili

Art. 22-21

Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'art. 2478 bis C.C..

Art. 23-22

Utili

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

Titolo VI - Scioglimento e clausola di rinvio

Art. 24-23

Scioglimento e liquidazione

La società può essere sciolta anticipatamente per l'esaurimento dei suoi scopi, per l'impossibilità di realizzare i suoi scopi e nelle altre ipotesi previste dalle ~~Statute~~ **Norme sul funzionamento della società** e dal C.C., con deliberazione dell'Assemblea.

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun ente socio. Per le modalità di nomina e di revoca dei

liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme espressamente previste per la liquidazione delle società a responsabilità limitata di cui agli artt. 2487 ss. c.c.

In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri della Società viene ripartito tra i singoli enti in ragione della quota di partecipazione.

Art. 25-24

Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti **Norme sul funzionamento della società** ~~statute~~, o, comunque desumibile dalla convenzione istitutiva, si fa espresso riferimento alle vigenti norme di Legge in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle per le società per azioni. **Si fa altresì espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a controllo pubblico, ed in particolare al D. Lgs. 175/2016 (T.U. Partecipate).**

* * *